



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99

della Giunta comunale

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 26.03.2020 N. 55. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Il giorno 04.05.2020 ad ore 08.38 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/108 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che con propria deliberazione 26.03.2020 n. 55, in ragione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato, per sei mesi, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per le motivazioni e sui presupposti lì puntualmente riportati, si è disposto:

1. di approvare le seguenti decisioni relative ad alcune scadenze tariffarie e fiscali:
 - per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, o in disponibilità dell'Amministrazione, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese, nonché per ogni altro canone di locazione e concessione relativo a beni immobili (edifici e aree) del patrimonio dell'Ente relativi all'anno 2020, il differimento della scadenza del pagamento delle prime rate relative all'anno 2020, ovvero del pagamento in unica soluzione al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - per i canoni di concessione di servizi relativi all'anno 2020 con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche relativo alle occupazioni permanenti o comunque alle occupazioni con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 31 marzo, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza differita;
 - per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in rate trimestrali aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
 - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza ridefinita;
 - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
2. di indicare, alle Società che gestiscono, per conto del Comune di Trento, l'incasso delle entrate previste dai relativi Regolamenti comunali, i seguenti indirizzi relativi a scadenze di pagamento:

- il differimento, relativamente all'Imposta di Pubblicità annuale, della rata trimestrale anticipata, con scadenza di pagamento al 31 marzo, al 30 giugno 2020, senza more e interessi;
 - il differimento al luglio 2020, relativamente alla Tariffa sui rifiuti (TA.RI.), del pagamento della rata trimestrale di aprile 2020, riferito all'importo dell'anno 2020 fissato, per le utenze con importi prevedibilmente superiori a 500,00 euro (considerando la quota fissa e la quota variabile minima obbligatoria), con l'indicazione che il differimento avvenga senza more e interessi in due rate;
3. di disporre che si potranno approvare specifiche e separate decisioni relative all'eventuale differimento del pagamento di corrispettivi di servizi o di importi di diversa natura, fermo restando che le somme dovute all'Amministrazione comunale per l'anno 2020 devono essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno;
 4. di dare atto che, quanto all'IMIS, vi ha disposto la Provincia autonoma di Trento con l'art.1 della L.p. 23.02.2020 n. 2, in particolare quanto all'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera dunque regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020;

preso atto che con ordinanza n. 196660/1 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta provinciale, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta sullo stesso tema, ordinando la proroga di termini di versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali;

atteso che, in particolare, con la citata ordinanza, si è fra l'altro testualmente disposto:

1. che per le seguenti entrate di natura non tributaria degli Enti Locali:
 - a) il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997);
 - b) la Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013);
 - c) il canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007;
 - d) il canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007;
 - e) il canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.p. n. 3/1999 come attuato con vari provvedimenti della Giunta provinciale a partire dalla deliberazione n. 6868/1999. Questa entrata è di competenza e titolarità della Provincia, ma la sua riscossione avviene da parte dei soggetti gestori dei servizi di acquedotto e fognatura unitariamente ai canoni relativi a tali servizi (cioè con la medesima fattura); il versamento da parte degli utenti dei titoli di pagamento (ovvero dei pagamenti spontanei laddove previsti per Legge o da fonti provinciali o locali) per tali fattispecie e per tutti gli anni (o periodo inferiori) di applicazione delle relative tariffe avvenga a partire dalla data odierna secondo le seguenti modalità:
 - A) entro il 30 settembre 2020, anche per i titoli di pagamento già inviati, indipendentemente dalle date di versamento comunque determinate in via ordinaria;
 - B) senza alcuna applicazione di sanzioni ed interessi, comunque denominati, fino alla data di cui al punto A.;
 - C) con sospensione fino a tutto il 31 luglio 2020 dell'invio di ogni titolo di riscossione non ancora inoltrato;
 - D) senza che vi sia titolo al rimborso, per gli utenti, relativamente ad eventuali pagamenti già effettuati.
2. che per le seguenti entrate di natura tributaria degli Enti Locali:
 - a) l'Imposta sulla Pubblicità (art. 1 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993);
 - b) la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. (art. 38 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993);
 - c) la Tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, commi 638 e seguenti della Legge n. 147/2013);
 - d) i versamenti con scadenze di pagamento fissate per Legge nei mesi di marzo ed aprile siano sospesi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 e quindi, in attesa della conversione in Legge di tale fonte, ovvero dell'adozione di ulteriori disposizioni normative, confermando l'interpretazione già comunicata agli Enti Locali con la Circolare n. 3/S110 del 26 marzo 2020 n. prot. P324/20-2020-14/LOG, con riserva di aggiornamento sulla base delle nuove eventuali norme statali;

ritenuto pertanto necessario, alla luce delle sopravvenute disposizioni provinciali, intervenire su quanto disposto con la citata propria deliberazione 26.03.2020 n. 55, al fine di allineare le decisioni assunte dall'Amministrazione comunale con quelle disposte dalla Provincia

autonoma di Trento per gli Enti Locali e ciò sia in ossequio ad un doveroso rispetto di misure adottate a livello provinciale come linee generali di indirizzo per definire modalità comuni agli stessi Enti Locali, sia riconoscendo la necessità di una comunicazione coordinata e coerente ad utenti e contribuenti in uno stesso ambito territoriale, quale quello provinciale;

dato atto, in particolare, che quanto deciso dalla Provincia autonoma di Trento differisce dalle precedenti decisioni assunte dalla Giunta comunale limitatamente ai seguenti punti:

- il differimento della Tariffa sui rifiuti (TA.RI.) al 30 settembre, anziché il solo differimento del pagamento della rata trimestrale di aprile 2020, riferito all'importo dell'anno 2020 fissato, per le utenze con importi prevedibilmente superiori a 500,00 euro (considerando la quota fissa e la quota variabile minima obbligatoria);
- la sospensione fino a tutto il 31 luglio 2020 dell'invio di ogni titolo di riscossione ancora non inviato per le entrate di natura non tributaria degli Enti Locali, nominate nell'ordinanza provinciale come Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013), canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007 e canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.p. n. 3/1999;
- l'affermazione che non c'è titolo al rimborso, per gli utenti, relativamente ad eventuali pagamenti già effettuati per le entrate di natura non tributaria degli Enti Locali, nominate nell'ordinanza provinciale come Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013), canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007 e canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.p. n. 3/1999;

considerato inoltre che nella citata ordinanza provinciale, quanto disposto in relazione all'imposta sulla pubblicità (TOSAP e Tassa rifiuti non interessando il Comune di Trento) circa il rinvio a quanto stabilito dall'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 con sospensione dei versamenti con scadenze di pagamento fissate per legge nei mesi di marzo ed aprile, nonché quanto disposto con riguardo al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), è coerente con le decisioni assunte dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 55/2020;

atteso che con la stessa deliberazione giuntale 26 marzo 2020 n. 55 si è altresì disposto che si potranno approvare specifiche e separate decisioni relative all'eventuale differimento del pagamento di corrispettivi di servizi o di importi di diversa natura, fermo restando che le somme dovute all'Amministrazione comunale per l'anno 2020 devono essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno;

considerato che, in questo senso, il Servizio Risorse finanziarie, con nota di data 07.04.2020 prot. 79961, ha invitato i Servizi a comunicare prima possibile, con apposita nota, eventuali e diverse esigenze di differimento di pagamento, e che, in esito a tale nota, è pervenuta la segnalazione del Servizio Patrimonio con nota prot. 87949 del 20.04.2020 che, facendo una ricognizione delle partite di propria competenza, riconduce le diverse fattispecie a quanto già disposto con la deliberazione giuntale 26 marzo 2020 n. 55, salvo eventualmente richiedere di precisare meglio i termini di pagamento delle occupazioni di cui all'articolo 27, comma 6 del Regolamento di applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche, ossia quelle realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da Aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il cui canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze;

atteso, in particolare, che in base al citato articolo del Regolamento, il versamento del canone per questa tipologia di occupazione deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno;

considerato che, pur se fattispecie non puntualmente ricompresa in quanto disposto con la deliberazione di Giunta comunale 26 marzo 2020 n. 55, con riguardo al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da corrispondersi, la stessa deve comunque intendersi inclusa in quanto disposto con l'ordinanza n. 196660/1 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta provinciale ove ordina, quanto al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il versamento da parte degli utenti dei titoli di pagamento (ovvero dei pagamenti spontanei laddove previsti per Legge o da fonti provinciali o locali) per tali fattispecie e per tutti gli anni (o periodi

inferiori) di applicazione delle relative tariffe avvenga a partire dalla data dell'ordinanza entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalle date di versamento comunque determinate in via ordinaria;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, sostituire alcuni punti della deliberazione di Giunta comunale 26 marzo 2020 n. 55, nonchè integrare la stessa deliberazione con quanto disposto con l'ordinanza n. 196660/1 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta provinciale;

viste le disposizioni approvate a livello nazionale e provinciale che hanno introdotto misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ritenuto che, in attuazione di tali provvedimenti, sia necessario confermare, come da precedente deliberazione giuntale n. 55 del 2020, disposizioni temporanee e necessarie che si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con la pandemia di COVID-19 e che riguardano misure specifiche volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e, dall'altra, all'agevolazione finanziaria, in termini di differimento del pagamento, per le attività produttive e in generale per i soggetti che intrattengono rapporti di debito con il Comune di Trento;

considerato che il provvedimento in oggetto rientra tra le competenze della Giunta comunale posto che trattasi di adeguare le istruzioni gestionali, in particolare quanto ai termini di pagamento per chi intrattiene rapporti giuris-contabili con l'Amministrazione comunale, alla situazione in atto, senza con ciò determinare alcuna scelta di programmazione o pianificazione della dimensione o modulazione delle entrate dovute dai cittadini a fronte di prestazioni comunali, e ciò in coerenza ed attuazione di quanto meglio precisato con la propria precedente deliberazione 26 marzo 2020 n. 55 e comunque come mera conferma ricognitiva di quanto statuito con l'ordinanza n. 196660/1 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta provinciale;

richiamato inoltre, per quanto occorrer possa, l'art. 38, comma 1 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1998 n. 201 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 150, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'eventuale differimento dei termini di versamento delle entrate tributarie;

considerato che il citato comma 1 dispone che "Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai Regolamenti adottati per ciascun tributo";

constatato che nel caso in esame ricorre senz'altro la fattispecie richiamata dal sopra citato comma dell'articolo 38 del Regolamento, e che del resto "nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente", come quello in corso, spetta alla Giunta comunale ogni determinazione che non incide sull'assetto e sulla regolamentazione del sistema tributario e tariffario bensì, come nel caso di specie, sulle procedure operative e sulle immediate modalità di diversa organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la risposta operativa adeguata alla comunità;

atteso inoltre che al punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2020, 2021 e 2022, alla Giunta comunale spettano fra l'altro le funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria (lettera g)) nonché comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale (lettera h);

richiamata la specifica disposizione normativa, già richiamata nella precedente deliberazione giuntale 26 marzo 2020 n. 55, che qui si va a confermare sul punto, intervenuta con la L.p. 23.03.2020 n. 2 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza ed epidemiologica di COVID-19 e altre disposizioni" e, in particolare l'articolo 1 che dispone "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della Legge provinciale n. 14 del 2014";

ritenuto di indicare alle Società che gestiscono, per conto del Comune di Trento,

l'incasso delle entrate previste dai relativi Regolamenti comunali, analoghi indirizzi di differimento di scadenze;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni,
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., sulla base di quanto disposto al punto 6. lettere g) e h) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, nonché in virtù di quanto sopra descritto;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere quanto prima possibile alle incombenze amministrative riferite alle diverse obbligazioni di debito verso l'Amministrazione oggetto del contenuto del presente provvedimento, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di sostituire i punti 1. e 2 della propria precedente deliberazione 26 marzo 2020 n. 55 con i seguenti:

1. di approvare le seguenti decisioni relative ad alcune scadenze tariffarie e fiscali:

- per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, o in disponibilità dell'Amministrazione, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese, nonché per ogni altro canone di locazione e concessione relativo a beni immobili (edifici e aree) del patrimonio dell'Ente relativi all'anno 2020, il differimento della scadenza del pagamento delle prime rate relative all'anno 2020, ovvero del pagamento in unica soluzione al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30

- settembre 2020;
- per i canoni di concessione di servizi relativi all'anno 2020 con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche relativo alle occupazioni permanenti o comunque alle occupazioni con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 31 marzo, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza differita;
 - per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da corrisponderci, in base al relativo Regolamento, in rate trimestrali aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
 - per ogni altra fattispecie di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da corrisponderci in base al relativo Regolamento, il versamento dei titoli di pagamento per tutto l'anno (o periodi inferiori) entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalle date di versamento comunque determinate in via ordinaria. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze;
 - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche da corrisponderci, in base al relativo Regolamento, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza ridefinita;
 - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche da corrisponderci, in base al relativo Regolamento, in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
2. di indicare, alle Società che gestiscono, per conto del Comune di Trento, l'incasso delle entrate previste dai relativi Regolamenti comunali, i seguenti indirizzi relativi a scadenze di pagamento:
- il differimento, relativamente all'Imposta di Pubblicità annuale, della rata trimestrale anticipata, con scadenza di pagamento al 31 marzo, al 30 giugno 2020, senza more e interessi, fatto salvo quanto previsto all'art. 67, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18;
 - il differimento, relativamente alla Tariffa sui rifiuti (TA.RI.), del pagamento delle rate trimestrali di aprile 2020 e di luglio 2020, così come delle rate semestrali di febbraio 2020 e di luglio 2020, nonché di ogni altro titolo di riscossione emesso, al 30 settembre 2020, con l'indicazione che il differimento avvenga senza more e interessi in due rate;
2. di disporre, conformemente a quanto disposto con ordinanza n. 196660/1 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta provinciale:
- la sospensione fino a tutto il 31 luglio 2020 dell'invio di ogni titolo di riscossione ancora non inviato per le entrate di natura non tributaria degli Enti Locali, nominate nell'ordinanza provinciale come Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013), canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007,

- canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007 e canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.p. n. 3/1999;
- che non c'è titolo al rimborso, per gli utenti, relativamente ad eventuali pagamenti già effettuati per le entrate di natura non tributaria degli Enti Locali, nominate nell'ordinanza provinciale come Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013), canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007 e canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.p. n. 3/1999;
3. di confermare che si potranno approvare specifiche e separate decisioni relative all'eventuale differimento del pagamento di corrispettivi di servizi o di importi di diversa natura, fermo restando che le somme dovute all'Amministrazione comunale per l'anno 2020 devono essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno;
 4. di confermare che, quanto all'IMIS, vi ha disposto la Provincia autonoma di Trento con l'art. 1 della L.p. 23.02.2020 n. 2, in particolare quanto all'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera dunque regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020;
 5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 26.03.2020 N. 55. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 04.05.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 108 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 26.03.2020 N. 55. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 aprile 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 108 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 26.03.2020 N. 55. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.04.2020